

# COMUNE DI TROVO

Provincia di Pavia

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Del 27-04-2022

**Oggetto:** VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2022 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 19:30, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>SACCHI MATTIA</b>	<b>Presente</b>	<b>BIANCHI FULVIO</b>	<b>Assente</b>
<b>MORCIANO IPPAZIO</b>	<b>Presente</b>	<b>BRUNO DIEGO</b>	<b>Presente</b>
<b>LAURENTI ROSELLA</b>	<b>Assente</b>	<b>MAZZONI BEATRICE</b>	<b>Presente</b>
<b>BUSATO LUIGINO</b>	<b>Presente</b>	<b>PIFFERI ELEONORA</b>	<b>Presente</b>
<b>GANDOLFI VALENTINA</b>	<b>Presente</b>		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor SACCHI MATTIA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT.SSA CROPANO GIULIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

**PARERE:** FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000

Il Responsabile del Servizio  
F.to MARZIA DOTT.SSA MINELLA

**PARERE:** FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000

Il Responsabile del Servizio  
F.to MATTIA SACCHI

**PARERE:** FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267 del 18/08/2000

Il Responsabile del Servizio  
F.to MARZIA DOTT.SSA MINELLA

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Relaziona il Responsabile del Servizio Finanziario. Illustra in particolare il contenuto del PEF che vede ridotti i costi "Comunali" e comunica le scadenze per il pagamento del tributo.

Premesso che:

- Part. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- Part. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, la IUC, ad eccezione della TARI;
- Part. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e di aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 5 dell'Allegato A alla Deliberazione dell'ARERA 443/2019 (MTR) richiama il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 con riferimento all'applicazione dei coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti nel caso di TARI presuntiva;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, secondo la quale, laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020, la quale reca aggiornamenti al MTR ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del "Servizio integrato dei rifiuti" approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che in Regione Lombardia non essendo stati costituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali, non esistono gli Enti di Governo degli ATO e che, quindi, i Comuni esercitano le funzioni previste dall'art. 198 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 sulla gestione dei rifiuti urbani e sono qualificabili come Enti territorialmente competenti per le finalità previste delle Deliberazioni dell'ARERA in materia di TARI;

Atteso che il Comune di Trovo ha affidato i servizi di gestione dei rifiuti urbani consistenti in raccolta, trasporto e trattamento alla A.S.M. Pavia S.p.A. (di seguito "gestore") e che è stato stipulato un apposito contratto di servizio, che disciplina gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni, le modalità di organizzazione e di erogazione delle stesse e i correlati corrispettivi per il gestore, sottoscritto il 29/12/2012, rep. 82, in proroga fino al 31/12/2022 tramite determinazione ordinanza n. 4 del 07/03/2022 e successiva determinazione di impegno di spesa n. 49 del 05/04/2022;

Atteso che il suddetto contratto ha tra le parti forza di legge, ai sensi dell'art. 1372, comma 1, primo periodo, del codice civile;

Atteso, altresì, che il Comune di Trovo svolge direttamente con proprio personale le attività di applicazione e riscossione della TARI e di monitoraggio dell'operato del gestore in relazione alla corretta e regolare esecuzione del contratto di servizio;

Dato atto che il gestore ha trasmesso al Comune di Trovo il piano economico finanziario della TARI per l'anno 2022 corredato della relazione di accompagnamento, elaborati secondo le disposizioni contenute nella Deliberazione dell'ARERA 443/2019 e degli altri atti dell'ARERA in materia di TARI;

Esaminato il suddetto piano economico finanziario;

Elaborato il piano economico finanziario per le fasi gestionali di competenza del Comune di Trovo, secondo quanto disposto dal MTR;

Dato atto che il piano economico finanziario complessivo è la somma del piano economico finanziario redatto dal gestore e di quello redatto dal Comune di Trovo rispettivamente per le fasi gestionali di competenza di ciascuno;

Dato atto che la Deliberazione 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF stabilisce che laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;

Acquisita la validazione del piano economico finanziario elaborata dalla ditta Perk Solutions – Servizi e consulenza per le P.A. – c.f. 03853201204 – con sede legale a Bologna (BO);

Richiamato l'art. 6 della Deliberazione dell'ARERA 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare in documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Ritenuto, quindi, di approvare un piano economico finanziario di euro 135.539,00, senza superamento del limite di crescita, così suddivisi:

- a) euro 84.693,00 IVA esclusa di competenza del gestore, A.S.M. Pavia S.p.A.;
- b) euro 50.846,00 IVA inclusa (ove applicabile) di competenza del Comune;

Dato atto, quindi, che l'importo che spetta al gestore, A.S.M. Pavia S.p.A., per l'anno 2022 ammonta a euro 93.162,30 IVA inclusa;

Dato atto che ai sensi del comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2021 di Arera dal totale dei costi del piano economico finanziario è sottratta la somma di € 15.410,00, e che pertanto le entrate tariffarie, dopo tali deduzioni, ammontano a € 120.129,00, di cui € 68.262,00 parte variabile e € 51.867,00 parte fissa;

Rammentato che a tale somma va aggiunto il 5% quale tributo provinciale;

Rilevato che il predetto importo è rispettoso del limite di crescita tariffaria calcolato secondo il MTR;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Dato atto** che con la conversione in legge 25 febbraio 2022 n. 15 del Decreto "Milleproroghe", è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine per gli adempimenti TARI viene quindi disgiunto da quello del bilancio di previsione, che, per il solo 2022, è stato prorogato al 31 maggio 2022.

**Ritenuto** di fissare:

- a) nel rapporto di 95,67% - 4,33% la ripartizione dei costi fissi rispettivamente tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, determinato sulla base dell'incidenza sul totale delle superfici soggette al tributo occupate dalle due fasce di utenza;
- b) nel rapporto 65,67% - 4,33% la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti delle utenze non domestiche rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotti, tenuto conto della riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

**Dato atto** che i predetti criteri di suddivisione della quota fissa e della quota variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche consentono di ottenere il seguente riparto della TARI:

totale della quota fissa delle utenze domestiche	€ 49.621,16	95,67%
totale della quota variabile delle utenze domestiche	€ 65.306,26	
totale della quota fissa delle utenze non domestiche	€ 2.245,84	4,33%
totale della quota variabile delle utenze non domestiche	€ 2.955,74	

**Dato atto** che sulla base del D.P.R. 158/1999, del vigente Regolamento comunale sulla TARI, del piano economico finanziario per l'anno 2022 e delle scelte sopra richiamate, si ottengono le tariffe allegate alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

**Considerati, inoltre:**

- a) l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- b) l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- c) l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- d) l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di*

*soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;*

- e) l'art. 1, comma 666, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- f) l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia o Città metropolitana;

**Vista** la nota di approvazione del Piano Economico Finanziario e delle Tariffe della TARI per l'anno 2022, giunta all'Ente in data 21 aprile 2022 recante il n. di protocollo 1063/2022, da parte del Revisore dei Conti, che allegata al presente atto è resa parte integrante e sostanziale;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, espressi dai Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;

Con votazione favorevole unanime e palese espressa per alzata di mani;

### **DELIBERA**

- a) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato;
- b) di approvare il piano economico finanziario della TARI per l'anno 2022 composto dai seguenti allegati:
  - 1) **Allegato 1**, piano economico finanziario redatto dalla A.S.M. Pavia S.p.A., ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 443/2019;
  - 2) **Allegato 2**, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario redatta dalla A.S.M. Pavia S.p.A.;
  - 3) **Allegato 3**, piano economico finanziario complessivo recante i valori determinati dalla A.S.M. Pavia S.p.A. e dal Comune, ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 443/2019;
  - 4) **Allegato 4**, relazione di accompagnamento al piano economico finanziario di competenza del Comune di Trovo, in qualità di esecutore di alcune fasi gestionali e di ente territorialmente competente;
  - 5) **Allegato 5**, piano tariffario anno 2022;
  - 6) **Allegato 6**, validazione del piano economico finanziario;
  - 7) **Allegato 7**, dichiarazione di veridicità della A.S.M. Pavia S.p.A.;
  - 8) **Allegato 8**, dichiarazione di veridicità del Comune di Trovo;



- c) di commisurare la TARI dell'anno 2022 al costo complessivo di **euro 135.539,00**, senza superamento del limite di crescita, così suddivisi:
- 1) **euro 84.693,00 IVA esclusa** di competenza del gestore, A.S.M. Pavia S.p.A.;
  - 2) **euro 50.846,00 IVA inclusa** (ove applicabile) di competenza del Comune;
- d) di approvare le allegate tariffe della TARI per l'anno 2022;
- e) di dare atto che alle tariffe della TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale nella misura del 5%;
- f) di fissare, per l'anno 2022, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:
- 1) **prima rata entro il 30 GIUGNO 2022;**
  - 2) **seconda rata entro il 30 SETTEMBRE 2022;**
  - 3) **terza rata entro il 30 NOVEMBRE 2022;**
  - 4) **rata unica con pagamento in un'unica soluzione entro il 30 GIUGNO 2022;**
- g) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposito sito informatico;
- h) di provvedere a inviare la presente deliberazione all'ARERA;
- i) di dichiarare il presente atto con votazione favorevole unanime e palese, resa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del d.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.,

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to SACCHI MATTIA

Il Segretario Comunale  
f.to DOTT.SSA CROPANO GIULIA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno                      al giorno                      e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Trovo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA CROPANO GIULIA

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-04-2022 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Trovo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA CROPANO GIULIA

---

per copia conforme  
Il Segretario  
f.to 2022

---

E' copia conforme all'originale per uso interno amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CROPANO GIULIA

**Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate**